



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 21-09-2018

Oggetto: FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - MODIFICA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

-con propria deliberazione n. 33 del 23/02/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020;

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001;

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*.

Dato atto che il sistema entrerà pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinatorio concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni;

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato : *"le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie"*.

Dato atto che:

1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;

2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;

3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo

indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*.

Dato atto che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio, e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

Dato atto, altresì, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima anno 2018, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006 art. 1 comma 562 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità, non supera il tetto massimo della spesa di personale del 2008 pari a € 515.454,84;

Puntualizzato che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso dalla pianificazione alle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della “vecchia” dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

Dato atto che occorre procedere alla modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2021;

Ricordato preliminarmente che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23/02/2018 si è dato atto che per l'anno 2018 non risultano dipendenti o dirigenti in soprannumero o in eccedenza;
- con proprio atto n. 22 del 23/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive (P.A.P.) per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020;
- con proprio atto n. 33 del 23/02/2018 è stato approvato il fabbisogno del personale per l'anno 2018/2020 – piano occupazionale 2018;

Richiamati gli artt. 6 c.3 e 6-bis del decreto Lgs. 165/2001 per la parte che qui interessa:

- *Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche:*

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

- *Art. 6-bis (articolo introdotto dall'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2009). Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni:*

“1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Richiamato quanto riportato nella deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 147/2017 che testualmente recita: *non ogni cessazione possa essere computata per la quantificazione della spesa di personale ai sensi della normativa appena richiamata (vedi deliberazione della Corte dei conti. Sez. autonomie n.16/2016). Le disposizioni introdotte con i commi 557 e 557 quater devono essere coordinate (o meglio interpretate) insieme con gli articoli 6 e 6 bis del decreto legislativo 165/2001, al fine di ottenere una lettura sistematica della disciplina che interessa le assunzioni nella pubblica amministrazione ed in particolare negli enti locali...*”

Evidenziato che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 52/2010, si sono espresse nel ritenere che il significato da attribuire all'espressione “nel precedente anno” contenuto all'rt. 1 comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 “*possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione*”;

Visto l'art 7 comma 2 bis D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni nella L. n. 48/2017 che disciplina le facoltà assunzionali per la Polizia locale;

Considerato che:

- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora “pareggio di bilancio”); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

-per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;

-diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

Preso atto del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018 che ha incrementato gli stipendi tabellari come previsti dal CCNL del 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009).

Rilevato che il presente programma è comunque suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto inoltre che a causa degli eventi sismici succedutisi nell'Italia Centrale il 24 Agosto 2016, 26 e 30 Ottobre 2016, la grave situazione di emergenza ha determinato in capo ai Comuni del cratere un carico straordinario di adempimenti tecnici, amministrativi e contabili, che nell'attuale fase di emergenza rendono necessaria la presenza di personale aggiuntivo nelle diverse aree tecnica, amministrativa e contabile;

- che 50 bis del D.L. 189/2016 convertito in legge 229/2016, stabilisce che il Commissario Straordinario determina i profili professionali ed il numero massimo di unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere in deroga per le esigenze e le necessità di funzionamento dell'Ufficio Sisma;

Viste le note a firma del Vice commissario regionale per il sisma, con le quali questo Ente è stato autorizzato all'assunzione di n. 10 unità di personale, in relazione alla richiesta di fabbisogno proposta da questo Ente;

Dato atto:

- che questo Comune, in riscontro alle note della Regione Marche relative ai criteri e modalità di assunzione di personale da impiegare presso l'Ufficio Sisma comunale, ha provveduto all'assunzione di n. 10 unità tutte a tempo pieno come di seguito specificate:

N. 6 unità con profili tecnici: - Istruttore Tecnico (C1)

N. 3 unità con profili amministrativi: - Istruttore Amministrativo (C1)

N. 1 unità con profili contabili - Istruttore Contabile (C1)

avvalendosi delle graduatorie redatte dall'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino e altre graduatorie pubblicate sul sito regionale;

-che a seguito della cessazione per dimissioni di n. 1 unità di istruttore tecnico Cat. C1 avvenuta in data 3/6/2018 si ritiene di provvedere all'assunzione di n.1 unità con le modalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 addetta allo staff del Sindaco per l'attuazione dei processi utili al superamento dell'emergenza sismica e collaborazione con lo stesso nella organizzazione e pianificazione della successiva fase di ricostruzione post sisma, nella quale si prevede un consistente numero di procedimenti da istruire, strettamente connessi agli eventi sismici con profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C1;

- che la scelta di cui sopra risponde a specifiche esigenze e necessità derivanti da una struttura organizzativa del Comune caratterizzata da un numero esiguo di personale in servizio, per una puntuale e corretta istruttoria dei diversi procedimenti tecnici ed amministrativi connessi alla gestione delle pratiche dell'ufficio sisma, a garanzia di un più efficace ed ottimale lavoro.

Atteso che i contratti di lavoro stipulati con i predetti assunti ai sensi della normativa vigente possono avere una durata fino a 36 mesi e che pertanto la Regione Marche ha ritenuto di autorizzare la stipula dei contratti fino al 31/12/2018;

Ritenuto per quanto sopra indicato di modificare il programma triennale di fabbisogno di personale per il nuovo triennio 2018/2020;

Visti i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di modificare la deliberazione n. 33 del 23/02/2018 avente ad oggetto: "Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 – Piano occupazionale 2018 – Conferma dotazione organica" con le disposizioni che seguono.

2. Di dare atto che la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 risulta quella di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che la spesa potenziale massima per le annualità 2018/2020 di cui alla Legge n. 296/2006 art. 1 comma 562 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità, non supera il tetto massimo della spesa di personale del 2008 pari a € 515.454,84;

3. di approvare il prospetto allegato B) relativo alle assunzioni di n. 10 unità a tempo determinato assegnate ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 convertito in legge 229/2016 che sono state effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale con ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

4. di dare atto relativamente alle assunzioni di cui sopra, a seguito della cessazione per dimissioni di n. 1 unità di istruttore tecnico Cat. C1 avvenuta in data 3/6/2018, si ritiene di provvedere all'assunzione di n.1 unità con le modalità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 addetta allo staff del Sindaco con profilo di istruttore amministrativo Cat. C1.

5. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.

6. di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

7. di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 contenente la presente modifica al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 21-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Mario Baroni)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 21-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 26-09-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-09-2018 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)